



**COMUNE DI CASATISMA
PROVINCIA DI PAVIA**

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. DEL REGISTRO 4 DATA 27.04.2022	OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022 E DELLE RELATIVE SCADENZE.
---	---

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **21.15** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria** ed in seduta pubblica di **PRIMA** convocazione.

Risultano:

N. ord		Presenti/Assenti
1.	ARPESELLA ALBERTO	Presente
2.	MONTAGNA GIANCARLO	Presente
3.	MAGGI MICHELE	Presente
4.	GATTI ALESSANDRO	Presente
5.	BONAMICO ARIANNA	Assente
6.	SFORZINI GABRIELE	Presente
7.	GALLOTTI BEATRICE	Assente
8.	OLIVIERI LETIZIA	Presente
9.	SCOLE' EMILIANO	Presente
10.	GANDINI GIANCARLO	Assente
11.	MARIANI PIERPAOLO	Presente

TOTALE PRESENTI N. 8

TOTALE ASSENTI N. 3

Partecipa il Segretario Comunale **Sig. BARIANI Roberto**

Il Sig. **ARPESELLA ALBERTO** in qualità di **SINDACO** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta:

COMUNE DI CASATISMA

PROVINCIA DI PAVIA

Proposta n. 14 del 15.04.2022

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022 E DELLE RELATIVE SCADENZE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTE:

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
- la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in

relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- il comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze *domestiche* ed utenze *non domestiche*;

RILEVATO che ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle sole utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato

(MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022- 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma

ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

VISTO il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/04/2022 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2022-2025";

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI e i relativi coefficienti da applicare per l'anno 2022, riportati nell'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

RITENUTO necessario stabilire per l'anno 2022 il numero di rate e le relative scadenze come di seguito dettagliate:

1^ Rata	31/07/2022
2^ Rata	30/09/2022
3^ Rata	30/11/2022
4^ Rata	16/12/2022
Versamento in un'unica soluzione	
	31/07/2022

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

DATO ATTO che con la conversione del decreto Milleproroghe (D.L. 228/2021), il legislatore ha posticipato il termine per l'approvazione del piano finanziario TARI e delle tariffe, sganciandolo definitivamente da quello di approvazione del bilancio di previsione; l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, come convertito dalla Legge nr. 15 del 25/02/2022, testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 309 del 30/12/2021) con il quale è stato differito al 31/03/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

VISTA la legge n. 15 del 25 febbraio 2022 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;

DATO ATTO che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2022-2024 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

VISTO il vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 10/07/2015;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

DELIBERA

- 1) che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare per i motivi espressi in premessa le tariffe e i relativi coefficienti TARI da applicare per l'anno 2022, come indicate nell'allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di stabilire per l'anno 2022 il numero di rate e le relative scadenze come di seguito dettagliate:

1^ Rata	31/07/2022
2^ Rata	30/09/2022
3^ Rata	30/11/2022
4^ Rata	16/12/2022
Versamento in un'unica soluzione	31/07/2022

- 4) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
- 6) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATO A)

COEFFICIENTI DPR 158/99 UTENZE DOMESTICHE APPLICATI

Componenti nucleo familiare	Ka (nord)	Kb
	< 5000 Abitanti	Min
Famiglie di 1 componente	0,84	0,60
Famiglie di 2 componenti	0,98	1,40
Famiglie di 3 componenti	1,08	1,80
Famiglie di 4 componenti	1,16	2,20
Famiglie di 5 componenti	1,24	2,90
Famiglie di 6 o più componenti	1,30	3,40
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,84	0,60
Superfici domestiche accessorie	0,84	

TARIFFE U.D.

UTENZE DOMESTICHE 2022		
Famiglie	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per PERSONA
	Euro/m²	Euro/ Persona
Famiglie di 1 componente	0,370948	73,25
Famiglie di 2 componenti	0,432773	85,46
Famiglie di 3 componenti	0,476933	73,25
Famiglie di 4 componenti	0,512262	67,15
Famiglie di 5 componenti	0,547590	70,81
Famiglie di 6 o più componenti	0,574087	69,18

COEFFICIENTI DPR 158/99 UTENZE NON DOMESTICHE APPLICATI E TARIFFE U.N.D.

UTENZE NON DOMESTICHE 2022								
					QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE	
Categoria		Kc		Kd		Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
		Coef	Nord	Coef	Nord		Quv*Kd	QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	med	0,42	med	3,40	0,264811	0,492765	0,757576
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	med	0,74	med	6,03	0,469002	0,873933	1,342936
3	Stabilimenti balneari	med	0,51	med	4,16	0,322240	0,602188	0,924428
4	Esposizioni, autosaloni	med	0,37	med	3,03	0,232906	0,438416	0,671322
5	Alberghi con ristorante	med	1,20	med	9,86	0,765718	1,429019	2,194737
6	Alberghi senza ristorante	med	0,86	med	7,02	0,545574	1,017415	1,562989
7	Case di cura e riposo	med	0,98	med	8,01	0,622146	1,160172	1,782318
8	Uffici, agenzie, studi professionali	med	1,07	med	8,76	0,679574	1,268870	1,948445
9	Banche ed istituti di credito	med	0,57	med	4,64	0,360525	0,672480	1,033005
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	med	0,99	med	8,12	0,631717	1,176114	1,807832
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	med	1,30	med	10,63	0,826337	1,539891	2,366228
12	Attività artigianali tipo	med	0,88	med	7,20	0,561526	1,043503	1,605029

	botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista							
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	med	1,04	med	8,52	0,663622	1,234087	1,897709
14	Attività industriali con capannoni di produzione	med	0,67	med	5,50	0,427526	0,797120	1,224646
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	med	0,82	med	6,71	0,523240	0,972487	1,495727
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	min	4,84	min	39,67	3,088394	5,749410	8,837804
17	Bar, caffè, pasticceria	min	3,64	min	29,82	2,322677	4,321840	6,644517
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	med	2,07	med	16,99	1,320863	2,462376	3,783239
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	med	2,08	med	17,00	1,324053	2,463826	3,787879
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	min	6,06	min	49,72	3,866874	7,205966	11,072840
21	Discoteche, night club	max	1,64	max	13,45	1,046481	1,949321	2,995802
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	med	0,56	med	4,55	0,354144	0,659436	1,013580

PARERI

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA : FAVOREVOLE in data 15.04.2022

**Il responsabile del Servizio
F.to BALDI VITTORIA**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE : FAVOREVOLE in data 15.04.2022

**Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Baldi Vittoria**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione 14, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e ex art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e il parere di regolarità tecnico-amministrativa ex art. 147 bis del medesimo Decreto Legislativo come modificato;

Visto l’esito della seguente votazione legalmente espressa:

CONSIGLIERI presenti 8

VOTI favorevoli 6 VOTI contrari 0 CONSIGLIERI astenuti 2 (Scolè e Mariani)

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, corredata dai pareri di cui all’art. 49, comma 1 ed ex art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

C.C. N. 4 DEL 27.04.2022

Visto l’esito della seguente votazione legalmente espressa:

CONSIGLIERI presenti 8

VOTI favorevoli 6 VOTI contrari 0 CONSIGLIERI astenuti 2 (Scolè e Mariani)

DELIBERA

di dichiarare la qui presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4° D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ARPESELLA ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sig. BARIANI Roberto

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio di questo ente in data odierna per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e dell'art. 32 comma 1, Legge 18/06/2009 n° 69.

Lì, **05.05.2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sig. BARIANI Roberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art.134, comma 3° del D.Lgs. 267/2000.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 - comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sig. BARIANI Roberto

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

05.05.2022